

STATUTO DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DEL GRECO (CUG)

redatto e approvato nell'assemblea tenuta il 25.11.1981 in Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala del Consiglio; integrato agli artt. 3, 4 con le modifiche approvate nell'assemblea tenuta il 30.10.1990 in Roma, Hotel Royal Santina, Sala delle Riunioni.

Art. 1. La Consulta Universitaria del Greco ha il compito di promuovere, favorire e coordinare ogni iniziativa scientifica e culturale riguardante le discipline filologico-letterarie attinenti alla grecità.

Art. 2. La Consulta ha sede in Roma; i suoi organismi possono riunirsi all'occorrenza in altra sede.

Art. 3. Della consulta fanno parte, su domanda, tutti i professori universitari di prima fascia, ordinari, straordinari, fuori ruolo e in pensione, delle discipline di cui all'art. 1, ove non facciano parte di associazioni analoghe.

Art. 4. La Consulta è retta da una giunta costituita da cinque membri eletti dall'assemblea. La Giunta dura in carica un biennio. Ciascun membro della Giunta è rieleggibile per un solo biennio alla scadenza del mandato.

Art. 5. La Giunta della Consulta è composta di un Presidente, di un Vicepresidente e di tre Consiglieri, dei quali uno avrà funzioni di Segretario, un altro di Vicesegretario e il terzo di Tesoriere.

Art. 6. Il Presidente convoca le adunanze sia della Giunta sia dell'Assemblea generale dei membri, che in ogni caso si riunirà almeno una volta all'anno in sede e date da stabilirsi di volta in volta.

L'ordine del giorno delle adunanze suddette è stabilito dal Presidente, sentiti gli altri membri della Giunta.

Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, provvede inoltre all'amministrazione delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dall'Assemblea e i bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio della Consulta e firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8. Il Consigliere Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento.

Art. 9. Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea nonché il lavoro amministrativo e organizzativo. Il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario, cui possono essere delegate determinate mansioni.

Art. 10. Qualora nel corso del biennio si verificano delle vacanze all'interno della Giunta, subentrano nella Giunta stessa i membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti in ogni singola votazione per ciascuna carica.

Art. 11. L'Assemblea della Consulta è costituita dai membri effettivi. Essa delibera sull'attività scientifica, culturale e promozionale della Consulta e sul bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea elegge i membri della Giunta secondo le norme di cui all'art. 12.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria come all'art. 6 e in seduta straordinaria ogni volta che ne venga deliberata la necessità dalla Giunta o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei membri effettivi.

Art. 12. Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei membri effettivi, e in seconda convocazione (con un intervallo di non meno di quindici e di non più di trenta giorni) qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse le deleghe.

Nelle votazioni per l'elezione alla carica di Presidente è eletto colui che raccoglie un numero di suffragi pari alla metà più uno del numero dei votanti.

Qualora in due scrutini non sia raggiunta tale maggioranza, risulta eletto al terzo scrutinio colui che avrà raggiunto il maggior numero di voti; e nel caso di parità di voti per due o più candidati sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. Ogni elettore può esprimere fino a tre designazioni.

Nelle votazioni per la nomina degli altri quattro membri della Giunta vengono eletti i membri che conseguono il maggior numero di voti e nel caso di parità di voti per due o più candidati sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. Ogni elettore può esprimere fino a tre designazioni.

Art. 13. La Giunta ripartisce al suo interno, ad eccezione della carica di Presidente, le varie funzioni previste dagli artt.

6, 7, 8.

Art. 14. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dev'essere comunicato agli interessati, con ordine del giorno scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il Presidente e la Giunta possono convocare l'Assemblea in via breve.

Le votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; a richiesta anche di un solo membro avranno luogo a scrutinio segreto. Le votazioni riferentisi a persone vengono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 15. La seduta per l'elezione del Presidente e degli altri componenti la Giunta ha luogo allo scadere di ogni biennio.

Qualora si verifichi il caso di vacanza nella Presidenza o in altra delle cariche della Giunta, subentrano i membri come da art. 10.

Art. 16. L'Assemblea delibera sulla formazione e sull'impiego del patrimonio della Consulta. Tale patrimonio è costituito: dalle quote dei soci; da contributi di enti pubblici o privati; da altri eventuali assegni o proventi.

Art. 17. Le modifiche al presente statuto debbono essere proposte o dalla Giunta o da almeno un quinto dei membri effettivi e debbono essere integralmente notificate ai membri effettivi insieme con l'ordine del giorno dell'assemblea in cui saranno discusse.

In detta assemblea costituiranno il primo punto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea in proposito sono valide se prese con l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri effettivi.